



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 23/10/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico

in data 23/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 96/2023 depositato il 17/04/2023

proposto da

[REDACTED]
Difeso da
[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

[REDACTED]
Difeso da
[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ministero Della Giustizia Tribunale Livorno - Via De Larderei, 88 57122 Livorno LI

elettivamente domiciliato presso prot.tribunale.livorno@giustiziacert.it

Ministero Giustizia - 97825580588

elettivamente domiciliato presso firenze@mailcert.avvocaturastato.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 890 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso.

Resistente/Appellato: non costituito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la richiesta di contributo unificato non versato emessa dal funzionario del Tribunale di Livorno, notificata in data 9.3.2023, i sig.ri [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED], hanno presentato tempestivo ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con la conseguente restituzione di € 1.686,00 versati oltre interessi dalla data del pagamento del 4.4.2023 fino all'effettivo soddisfo.

Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 13, comma 6, del DPR n 115/2002. La richiesta dell'Ente impositore è derivata dal fatto che il difensore delle parti in sede di causa di divorzio tra gli stessi nelle conclusioni non inseriva la prevista dichiarazione di valore della causa. Tuttavia detta dichiarazione veniva inserita nella nota di iscrizione a ruolo come valore indeterminabile e veniva contestualmente versato il contributo di € 43 previsto per le cause di divorzio. Orbene a parere dei ricorrenti nel caso di causa di divorzio, poiché la legge prevede il contributo nella misura fissa di € 43,00, a prescindere dal valore della controversia, la dichiarazione di valore è del tutto inutile perché non serve al cancelliere per determinare la misura del contributo unificato. Inoltre i contribuenti eccepiscono anche il vizio dell'atto impugnato, poiché contrario alla nota ministeriale del 29.09.2003 che prevede espressamente che la dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo, possa considerarsi valida anche se contenuta in altro atto e sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Orbene nel caso di specie la dichiarazione di valore è stata resa nell'iscrizione a ruolo e sottoscritta dal difensore, pertanto non vi è stata alcuna violazione da punire con il pagamento del valore massimo del contributo unificato.

Sempre parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 15 DPR n 115/2002. Il Funzionario doveva semplicemente controllare che il valore del contributo versato pari a € 43,00 corrispondesse allo scaglione del valore della causa, ed avrebbe verificato che il versamento risultava corretto perché corrispondente esattamente all'importo quantificato dall'art. 13 comma 1 lett. A della norma sopra citata.

Infine parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 248 DPR 115/2002 con riferimento al quantum preteso. Ciò in considerazione del fatto che dall'importo richiesto pari a € 1.686,00 doveva essere scorporato l'importo versato di € 43,00.

L'Ente impositore non risulta costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.

In effetti nel caso di specie dove per materia (divorzio) il contributo unificato è previsto espressamente dall'art. 13 comma 1 lett. A) del DPR 115/2002 in misura fissa di 43,00 €, indipendentemente e a prescindere dal valore della causa, la dichiarazione di valore della lite è inutile perché non serve al cancelliere per determinare la misura del contributo unificato in base ai previsti scaglioni di valore, poiché lo si ripete, in materia di scioglimento del matrimonio, come nel caso di specie, l'ammontare del contributo unificato è sempre lo stesso, ed è sempre di € 43,00. Peraltro nel caso di specie il difensore in sede di iscrizione a ruolo della causa di divorzio ha indicato il valore della causa come indeterminabile, pertanto ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale del 29.09.2003, detta dichiarazione, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare. Per i suesposti motivi nessuna violazione è ravvisabile nel caso di cui si discute. Anche la Cassazione ha ribadito detto principio con la sentenza n 23874.20 del 5 marzo 2020 depositata in data 29.10.2020.

Le spese di lite, attesa la novità della materia trattata, possono essere compensate interamente tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rimborso a favore del ricorrente del pagamento di € 1.686,00 effettuato in data 4.4.2023. Spese compensate.

Livorno, 23.10.2023

Il Giudice monocratico

Pier Luigi Fugacci